

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3110

Art. 2.

2.100/1

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2.100/2

Benedetti Valentini

All'emendamento 2.100, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

«a) agli articoli 1 e 2 le parole: "Il sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Competenza per materia delle sezioni specializzate*). – 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile.

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-*ter*. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-*bis*".

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

4. La domanda e proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.100/3

Li Gotti

All'emendamento 2.100, lettera a), capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione», con le seguenti: «Presso i tribunali del capoluogo di distretto delle Corti di Appello».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera e).

2.100/4

Bugnano

All'emendamento 2.100, lettera a), capoverso «Art. 1», sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile».

2.100/5

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera a).

2.100/6

Sangalli, Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Le controversie tra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali».

2.100/7

Berselli, Benedetti Valentini

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

2.100/8

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

1-*ter*. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti sui territori distrettuali con più di 300 mila abitanti».

2.100/9

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 3.

2.100/10

Li Gotti

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «al comma 3».

2.100/11

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

2.100/12

Ghigo, Sangalli

All'emendamento 2.100, al comma 3, la parola: «triplicato», è sostituita dalla seguente: «duplicato».

2.100/13

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 3, dopo le parole: «è triplicato», inserire le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».

2.100/14

Bugnano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 5.

2.100/15

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze I previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il triennio 2012-2014, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.100/16

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera a).

2.100/17

Sangalli, Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Le controversie tra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali».

2.100/18

Berselli, Benedetti Valentini

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

2.100/19

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 1, lettera d), nel capoverso "Art.3" ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

2.100/20

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

1-*ter*. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti sui territori distrettuali con più di 300 mila abitanti».

2.100/21

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 3.

2.100/22

Li Gotti

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «al comma 3».

2.100/23

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

2.100/24

Berselli, Caliendo, Balboni, Mugnai, Centaro, Delogu, Allegrini, Cardiello, Longo, Alberti Casellati, Valentino, Pontone, Spadoni Urbani, Paravia, Casoli, Cantoni, Totaro

Al comma 3, sostituire la parola: "triplicato" con l'altra: "raddoppiato"

2.100/25

Ghigo, Sangalli

All'emendamento 2.100, al comma 3, la parola: «triplicato», è sostituita dalla seguente: «duplicato».

2.100/26

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 3, dopo le parole: «è triplicato», inserire le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».

2.100/27

Bugnano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 5.

2.100/28

Berselli, Caliendo, Balboni, Mugnai, Centaro, Delogu, Allegrini, Cardiello, Longo, Alberti Casellati, Valentino, Spadoni Urbani, Pontone, Paravia, Casoli, Cantoni, Totaro

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 5.

2.100/29

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

Al comma 6, sostituire le parole: «dopo il centottantesimo giorno» con le seguenti parole: «decorsi due anni»

2.100/30

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze I previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il triennio 2012-2014, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)

Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere altresì istituite nuove sedi e rideterminate le dotazioni di magistrati in relazione ai carichi di lavoro e alle esigenze di tutela. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche»;

b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige sono composte di un numero di giudici non inferiore a quattro. Le sezioni specializzate presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Veneto sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei. Le sezioni specializzate presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Lazio e Lombardia sono composte di un numero di giudici non inferiore a dodici. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;

c) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente parola: «impresa»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giudici della sezione specializzata presso il tribunale competente per la regione Lazio e a quelli della sezione specializzata presso il tribunale di Milano non può essere assegnata la trattazione di processi diversi»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, Titolo VI del codice civile e alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, 2503-*bis* e 2506-*ter* del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* del codice civile;

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelli di cui ai commi 1 e 2»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni)

Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1.

2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*ter*. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è triplicato. Si applica il comma 1-*bis*».

4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente: «4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dai commi precedenti senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto legge n. 98 del 2011, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

4.100/1

Bugnano

All'emendamento 4.100, sostituire le parole: «al corretto funzionamento dei mercati», con le seguenti: «alla iniziativa economica».

4.100/2

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 4.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «funzionamento dei mercati», inserire le seguenti: «e informa la Conferenza Stato Regioni e le commissioni parlamentari competenti»;

b) sostituire le parole: «in attuazione degli articoli» con le seguenti: «nel rispetto delle prerogative degli enti locali di cui agli articoli».

4.100/3

Bugnano

All'emendamento 4.100, dopo le parole: «in attuazione», inserire le seguenti: «della normativa dell'Unione europea, nonché».

4.100/4

Bugnano

All'emendamento 4.100, dopo la parola: «117», inserire la seguente: «118,».

4.100/5

Bugnano

All'emendamento 4.100, sopprimere la seguente parola: «, 127».

4.100/6

Bugnano

All'emendamento 4.100 dei relatori, all'articolo 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente comma: «Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

4.100

I Relatori

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione."

Art. 5.

5.100/1

Germontani

All'emendamento 5.100, sopprimere l'articolo.

5.100/2

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;*
- b) *al capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie»;*
- c) *dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese.».*

5.100/3

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

5.100/4

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

5.100/5

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie».

5.100/6

Fioroni, Tomaselli, Armato, De Sena, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 5.100, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

5.100/7

Bugnano

All'emendamento 5.100, dei relatori, al comma 1, capoverso «Art. 37-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».

5.100/8

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese».

5.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

“Art. 37-bis. - *(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)* – 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno“.

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».

Art. 6.

6.100/1

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 6.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti».

6.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";
- b) al comma 2, prima delle parole "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori";
- c) al comma 2, lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea;

- d) al comma 2, lettera b), la parola “identici” è sostituita dalla seguente: “omogenei”, e dopo la parola. “prodotto” sono inserite le seguenti: “o servizio”;
- e) al comma 2, lettera c), la parola “identici” è sostituita dalla seguente: “omogenei”;
- f) al comma 3, dopo le parole: “di difensore” sono inserite le seguenti: “anche tramite posta elettronica certificata e fax”;
- g) al comma 6, secondo periodo, la parola “identità” è sostituita dalla seguente: “omogeneità”;
- h) al comma 6, secondo periodo, le parole: “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti: “l’omogeneità dei diritti individuali”;
- i) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.”

Art. 14.

14.100/1

Izzo

All’emendamento 14.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota parte delle capacità di cui al comma 1, stabilita e aggiornata in base a criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico, sono assegnate ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 1, lettera *b*, numero 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

14.100/2

Poli Bortone, Viespoli, Castiglione, Carrara, Centaro, Ferrara, Fleres, Piscitelli

All’emendamento 14.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell’accisa sul volume convenzionale a 15°C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale.

14.100/3

Germontani

All’emendamento 14.100, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il Ministero dello sviluppo economico monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti di importazione del gas naturale, allo scopo di verificare che essi siano sempre utilizzati in maniera ottimale, tenuto conto delle esigenze del mercato domestico del gas naturale e dell’interesse generale alla competitività dei prezzi praticati al consumo civile ed industriale».

14.100/4

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 14.100, al comma 5, sopprimere le parole: «anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto».

14.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale
per le imprese industriali)

1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.

3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera *a*), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità comunitarie e dei Paesi terzi interessati.

Art. 15.

15.100/1

Bugnano

All'emendamento 15.100, comma 1, sostituire le parole: «e di distribuzione dalle altre» con le seguenti: «, di distribuzione e delle altre».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «conforma SNAM S.p.a.» con le seguenti: «conformano SNAM S.p.a. e le società di stoccaggio da essa controllate».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è altresì assicurata la separazione e la piena terzietà della società Stogit S.p.a.».

15.100/2

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 15.100, al comma 1, sostituire le parole da: «31 maggio 2012» fino a: «il modello di» con le seguenti: «30 aprile 2012, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la».

15.100/3

Musso, Germontani

All'emendamento 15.100, al comma 1, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

15.100/4

Bugnano

All'emendamento 15.100, comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.100/5

Germontani, Baldassarri

All'emendamento 15.100, al comma 1 sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

15.100/6

Cagnin, Massimo Garavaglia

All'emendamento 15.100, al comma 1, aggiungere in fine e prima del punto, le seguenti parole: «tenuto conto del valore strategico dell'impresa maggiore di trasporto».

15.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. - (*Disposizioni in materia di separazione proprietaria*) – 1. Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità cui si conforma SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/173/CE.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società "SNAM S.p.a." nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93».

Art. 25.

25.200/1

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

All'emendamento 25.200, al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sopprimere il periodo: «La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.» e conseguentemente, al terso periodo, sopprimere le parole: «di dimensione diversa da quella provinciale».

25.200/2

Musso

All'emendamento 25.200, al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «non inferiore alla dimensione del territorio provinciale» aggiungere le seguenti: «ovvero, per i comuni di popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, non inferiore alla dimensione del territorio comunale o a parte di esso, fermo restando il limite minimo di 100 mila abitanti per i bacini istituiti nel territorio comunale».

25.200/3

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

All'emendamento 25.200, al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo il penultimo periodo inserire il seguente: «Sono fate salve altresì le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile gli ultimi due bilanci consuntivi.».

25.200/4

Saia, Menardi

All'emendamento 25.200, al comma 1 lettera a) numero 5 dopo le parole: «Le medesime società» inserire le seguenti: «con esclusione di quelle operanti nei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente,», conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, al comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, dopo le parole: "bisogni della comunità" aggiungere il seguente periodo: "per il solo servizio idrico integrato, in coerenza con l'esito referendario, si potrà procedere alla liberalizzazione del servizio solo qualora l'iniziativa pubblica non risulti idonea a garantire i bisogni della comunità e gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60"».

25.200/5

Ghigo

All'emendamento 25.200, al comma 1 lettera a) capoverso «Art. 3-bis», comma 5, dopo le parole: «con propri provvedimenti», aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelle operanti nei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente».

25.200/6

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

All'emendamento 25.200, al capoverso «Art. 4», sopprimere i commi 2 e 3 che modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

25.200/7

Musso

All'emendamento 25.200, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «la delibera di cui al punto precedente è adottata previo parere obbligatorio» aggiungere le seguenti: «vincolante».

25.200/8

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

All'emendamento 25.200, al capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 5 che modifica il comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

25.200/9

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

All'emendamento 25.200, al capoverso Art. 4, comma 6, che modifica il comma 32 del decreto legge n. 138 del 2011, alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2012» aggiungere le parole: «e sono aggiunte le parole: "ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi"».

25.200/10

Musso

All'emendamento 25.200, al comma 1, lettera B), punto 6, lettera a), eliminare le parole da: «In deroga» sino a: «superiore a tre anni».

25.200/11

Musso

All'emendamento 25.200, al comma 1, lettera B), punto 7, dopo le parole: «Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: 32-ter», inserire la seguente frase: «L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino è obbligato a predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di servizio».

25.200/12

Musso

All'emendamento 25.200, al comma 1, lettera B), punto 9 lettera b), le parole: «6 anni» sono sostituite da: «4 anni».

25.200/13

D'Alia, Musso

All'emendamento 25.200, al comma 5 sostituire le parole: «minimo di euro 5.000» con le seguenti: «minimo di euro 10.000» e le parole: «massimo di euro 500.000» con le seguenti: «massimo di euro 1.000.000».

25.200/14

Bugnano

All'emendamento 25.200 dei Relatori, dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso al servizio idrico integrato».

25.200

Bubbico, Vicari

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Capo V

Servizi pubblici locali

Articolo 25.

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

”Art. 3-bis. – (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). – 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci Interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista ai sensi delle discipline di settore vigenti e delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma nonché in attuazione di specifiche direttive europee. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale."

B) all'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle parole "verificano la realizzabilità" inserire le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti; la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale; in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di "procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali la delibera e il parere sono resi pubblici sul sito Internet, ove presente; e con ulteriori modalità idonee".

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi; entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

4. Al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì; tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzi dette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;"

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggludlcatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta; l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione".

5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui".

6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga; l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società "in house" risultante dalla integrazione operativa, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale.

34-ter. Gli affidamenti in essere a valere su Infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse comunitarie cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

1-bis) Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.l."

b) All'art. 15 comma 10 la parola "gare" è sostituita con le parole "prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale".

2-bis)

a) Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a. la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

b) Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "svoltò mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148".

4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.».

Art. 27.

27.100/1

Bugnano, Lannutti

All'emendamento 27.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.»;

b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";
2. la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione 111 della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta raccomandazione";

c) il comma 7 è soppresso;

d) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa all'esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.

10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183".».

27.100/2

Saia, Izzo

All'emendamento 27.100, al comma 1 lettera b), ultimo periodo sostituire le parole: «correnti di qualunque genere» con le seguenti: «di pagamento di base».

27.100/3

Spadoni Urbani

All'emendamento 27.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1.500 euro mensili», aggiungere, in fine, le seguenti: «, e per i percettori di borse di studio universitarie per il diritto allo studio».

27.100/4

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 27.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) è inserito il comma 10-bis:

”10-*bis*. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 100, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni”».

27.100/5

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 27.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) è inserito il comma 10-*bis*.

”10-*bis*. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni”».

27.100/6

Germontani

All'emendamento 27.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.»;

nel comma 2:

«a) le parole: ”entro novanta giorni” sostituire dalle seguenti: ”entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma precedente, con l'introduzione di clausole conformi”;

b) in fine, aggiungere le seguenti: ”, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385”».

27.100/7

Lannutti

*All'emendamento 27.100, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «così come modificato dal comma 2-*bis* del presente decreto».*

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni”».

27.100/8

Bugnano, Lannutti

All'emendamento 27.100, sopprimere il comma 3.

27.100/9

Lannutti, Bugnano

All'emendamento 27.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

''4-*bis*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-*ter*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-*quater*. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo''».

27.100/10

Saia

All'emendamento 27.100, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I soggetti che entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risultino delegati alla riscossione dai soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, sono autorizzati a richiedere alle banche o a Poste Italiane Spa, l'apertura di un uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate intestati al beneficiario dei pagamenti.

3-*ter*. In deroga vigenti alle disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione e copia del documento di identità del beneficiario del pagamento.

3-*quater*. Nei casi in cui il beneficiario del pagamento sia un minore, in luogo del documento di identità del beneficiario stesso, il delegato deve presentare alla e banche o a Poste Italiane Spa copia del documento attestante la potestà genitoriale o di soggetto affidatario o tutore.

3-*quinques*. Nei casi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1, i beneficiari dei pagamenti risultino impossibilitati a recarsi presso le banche o poste Italiane Spa per richiedere l'apertura di uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate e non abbiano

già nominato un delegato alla riscossione, il personale delle banche o di Poste Italiane Spa è autorizzato presso il domicilio indicato dal beneficiario stesso a promuovere e concludere il contratto relativo all'apertura di uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate nel rispetto della normativa vigente.

3-sexies. Nei casi in cui alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i beneficiari dei pagamenti non abbiano provveduto all'apertura dello strumento finanziario previsto dal medesimo articolo, le banche e Poste Italiane Spa sono autorizzate a sospendere il pagamento e a trattenere gli ordini di pagamento e i relativi fondi al fine di consentire ai beneficiari stessi di procedere alla scelta della modalità di riscossione alternativa al contante. Effettuata la scelta da parte del beneficiario dei pagamenti le banche e Poste Italiane Spa provvedono ad accreditare i fondi trattenuti sullo strumento finanziario scelto.

3-septies. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del pagamento senza che il beneficiario del pagamento stesso non abbia provveduto ad indicare lo strumento finanziario sul quale accreditare le somme le banche e Poste Italiane Spa provvedono allo storno degli ordini di pagamento all'Ente erogatore».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «conto di pagamento di base» aggiungere le seguenti: «e contrasto all'uso del contante».

27.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

27.100 (testo 2)

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

Art. 28.

28.100/1

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo le parole: «erogazione del mutuo» aggiungere le seguenti: «o del credito al consumo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mutui immobiliari» aggiungere le seguenti: «e di credito al consumo».

28.100/2

Germontani

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo la parola: «mutuo» è aggiunta la seguente: «ipotecario».

Conseguentemente, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«2. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

''1-bis. In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o

di vincolatorio delle prestazioni assicurative e di intermediario della polizza, in forma individuale e collettiva”.

3. Le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-*bis* dell'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario e alle polizze connesse ai contratti di mutuo ipotecario e di locazione finanziaria od operativa che assicurano il bene, rispettivamente in garanzia o in proprietà del concedente, contro il rischio danni.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, sono disciplinate l'entrata in vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "mutuo" è aggiunta la parola: "ipotecario"».

28.100/3

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 28.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso i beneficiari delle polizze di cui al precedente comma 1 sono i clienti richiedenti il mutuo».

28.100/4

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 28.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, di condizionare l'erogazione del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita».

28.100/5

Bugnano

All'emendamento 28.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Qualora una banca, istituto o intermediario, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, proponga l'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario, il conto deve essere completamente esente da spese, oneri e commissioni».

28.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Isvap definisce i contenuti minimi di cui al contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

Art. 32.

32.100/1

Bugnano

All'emendamento 32.100, sopprimere le parole da: «, in grado di rilevare l'idoneità» fino alla fine del periodo.

32.100

I Relatori

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in grado di rilevare l'idoneità psicofisica del guidatore anche con riguardo alla misurazione del tasso alcolemico».

32.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

Art. 36.

36.100/1

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole «è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti» inserire le seguenti: «per l'anno 2012».

36.100/2

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 1-bis, sostituire le parole: «due componenti» con le seguenti: «quattro componenti».

36.100/3

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «durata dell'incarico» e prima del punto inserire le seguenti: «senza conseguente copertura dei posti resisi vacanti».

36.100/4

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), prima del punto 1) è aggiunto il seguente punto:

«01) A segnalare al governo e se del caso alle altre competenti autorità l'eventuale inadempienza o ritardo rispetto agli obblighi o agli orientamenti derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative o internazionali».

36.100/5

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 1), le parole: «nazionale, locale e urbano anche» sono sostituite da: «urbano».

36.100/6

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate» sono soppresse.

36.100/7
Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 3), le parole: «individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta» sono soppresse.

36.100/8
Bugnano

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis*) a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nel settore dei servizi di trasporto ferroviario nazionale;».

36.100/9
Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 5), le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con: «trentasei mesi».

36.100/10
Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il punto 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) a vigilare sull'applicazione uniforme del contratto collettivo del settore ferroviario, anche al fine di garantire una corretta e leale concorrenza».

36.100/11
Bugnano

All'emendamento 36.100, al comma 2, sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire, entro il 30 settembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a prevedere che le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro abbiano una durata commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla possibilità di una sua remunerazione, tale comunque da non restringere gli spazi di concorrenza; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».

36.100/12

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 6, dopo le parole: «le nuove concessioni» sono aggiunte le parole: «e i rinnovi delle concessioni in essere».

36.100/13

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

*All'emendamento 36.100, al comma 2, punto 6), dopo le parole: «relative alla gestione o costruzione», aggiungere le seguenti: «le tariffe dei pedaggi delle opere infrastrutturali di sviluppo in *project financing*, approvati dal piano economico finanziario del CIPE ,sono escluse dalle competenze attribuite all'Autorità di cui al comma 1».*

36.100/14

Grillo

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), nel comma 2, al numero 6), dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge n. 498 del 1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;».

36.100/15

Menardi, Viespoli, Tofani, Saia, Castiglione

All'emendamento 36.100, al comma 2, numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

36.100/16

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) con riferimento all'infrastruttura ferroviaria, sono conferiti all'Autorità compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».

36.100/17

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui all'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

36.100/18

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a, dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

36.100/19

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

36.100/20

D'Alia

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere le seguenti parole:

«Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso in cui i Comuni si discostano senza adeguata motivazione dal parere dell'Autorità, quest'ultima può ricorrere al tribunale Amministrativo del Lazio».

36.100/21

D'Alia

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, lettera a) dopo le parole:

«l'incremento del numero delle licenze» *aggiungere le seguenti:* «in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza».

36.100/22

Musso, Germontani

Al comma 1, lettera a), punto 8), a), dopo le parole: «ove ritenuto necessario» la parola: «anche» è soppressa.

36.100/23

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 2, capoverso 8), lettera a), dopo le parole: «in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali» inserire le seguenti: «nonché alle oggettive caratteristiche di viabilità dei centri urbani, anche suggerendo interventi finalizzati a migliorare la circolazione dei taxi».

36.100/24

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), a), le parole: «in tempi celeri» sono sostituite dalle parole: «entro sei mesi».

36.100/25

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), b), le parole: «d'intesa con i Comuni» sono soppresse.

36.100/26

Marco Filippi

All'emendamento 36.100, al comma 1, numero «8», lettera d), sostituire le parole da: «Nel caso in cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, la stessa fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale, interviene in via sostitutiva il Governo».

36.100/27

Bugnano

All'emendamento 36.100, dei relatori, al comma 2, numero 8, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

36.100/28

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «nel caso in cui i Comuni si discostino» le parole: «senza adeguata motivazione» sono soppresse.

36.100/29

Musso

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), paragrafo 2, dopo il punto 8) aggiungere il seguente: «8-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adeguamenti dei livelli di operatività del servizio al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi, nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, e prevedendo le modalità alle quali sia possibile esercitare l'attività di noleggio con conducente anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le proposte devono comunque basarsi su criteri improntati alla concorrenza e all'efficienza delle prestazioni, e tali da garantire l'equilibrio del mercato in uno specifico ambito territoriale. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;».*

36.100/30

Bugnano

All'emendamento 36.100 dei Relatori, al comma 2, numero 8, al «Conseguentemente», sopprimere la lettera c).

36.100/31

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «possono essere sostituiti alla guida (...) da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.» è aggiunto il periodo: «Di tale sostituzione e dell'identità del sostituto deve essere data adeguata informazione scritta all'interno del veicolo a beneficio dei clienti e deve essere informato il Comune che ha rilasciato la licenza».

36.100/32

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Al comma 1, lettera a), al punto 1) dopo le parole: «interventi strutturali di politica economica», aggiungere le seguenti parole: «. A eventuali maggiori oneri aggiuntivi che dovessero conseguire, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2003, n. 196 nei programmi del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».

36.100/33

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo le parole: «alla quale è demandata la loro successiva approvazione» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

36.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36.

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità" la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28 della legge 14 novembre 1995 n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per

un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, e dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento dei relativi oneri, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori e per la finanza pubblica nel lungo periodo, alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse.

2-bis) a verificare la corretta applicazione dei criteri fissati ai sensi del precedente numero 2) anche in sede di affidamenti in qualsiasi modo effettuati, di rilascio delle singole concessioni e di stipula di convenzioni e contratti di programma e di servizio con gli operatori;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

6-*bis*) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del presente decreto tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2 del presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

7-*bis*) L'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee.

Al comma 1, lett. a), sostituire il numero 8) con il seguente:

"8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
- b) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

- d) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

Nel caso in cui i Comuni si discostano senza adeguata motivazione dal parere dell'Autorità, quest'ultima può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Conseguentemente, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

"4. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";

- b) all'art. 5-bis è aggiunto il seguente comma:

"2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati";

- c) l'art. 10, comma 1 è sostituito dal seguente:

"I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente".

- b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";

b-bis) al comma 4, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica";

- c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";

- d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica";

- 2) alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;

- 3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis). ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al

reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità medesima è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui al comma 6, lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione."

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell' articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono altresì soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.";

2. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppressi le seguenti parole: "stradale ed";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione";

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";

b) al comma 3:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità".»

Art. 37.

37.100/1

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

All'emendamento 37.100, al comma 1, sopprimete la parola: «congruo», ed aggiungere dopo la parola: «osservazione» le parole: «di 12 mesi dalla data di approvazione del presente decreto».

37.100/2

Izzo

All'emendamento 37.100, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 eliminare le parole: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale»;

al comma 2, lettera b-bis), eliminare le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello».

37.100/3

Bugnano

All'emendamento 37.100, al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2012».

37.100/4

Bugnano

All'emendamento 37.100, sopprimere il comma 2.

37.100/5

Massimo Garavaglia, Cagnin

All'emendamento 37.100, al comma 2, sopprimere la lettera a).

37.100/6

Cagnin, Massimo Garavaglia

All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative».

37.100/7

Massimo Garavaglia, Cagnin

All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera h-bis), sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».

37.100/8

Massimo Garavaglia, Cagnin

All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «nazionale di settore».

37.100/9

Germontani

All'emendamento 37.100, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. È abolita la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, riguardante l'individuazione degli impianti e scali funzionali alla operatività dei trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana».

37.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - (Misure per il trasporto ferroviario) – 1. L'Autorità di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse;

b) la lettera b-bis) è sostituita come segue:

"b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale».

39.100/1

Bugnano

All'emendamento 39.100, nella rubrica, sopprimere la seguente parola: «connessi».

Conseguentemente, al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel settore della tutela», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»;

b) dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»;

Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere la parola: «connessi».

39.100/2

Caruso, Allegrini, Spadoni Urbani

All'emendamento 39.100, al comma 1, la lettera e) ivi richiamata è sostituita dalla seguente:

«e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa, fermo restando che i prodotti complementari a quelli editoriali e tutti quelli che non appartengono a tale categoria merceologica devono essere confezionati in maniera separata dal prodotto editoriale e devono comunque essere sempre sempre venduti in maniera distinta.».

39.100/3

Zanda

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;».

39.100/4

Bugnano

All'emendamento 39.100 dei Relatori, al comma 1, capoverso lettera e), dopo le parole: «gli edicolanti», inserire le seguenti: «possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e».

39.100/5

Fioroni

All'emendamento 39.100, al comma 1, lettera f) dopo le parole: «merce venduta» aggiungere le seguenti: «e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».

39.100/6

Fioroni

All'emendamento 39.100, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera:

«g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».

39.100/7

Cagnin, Massimo Garavaglia

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Negli impianti di distribuzione di carburanti è sempre consentito l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, l'esercizio della rivendita di tabacchi ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq».

39.100/8

Caruso, Allegrini, Spadoni Urbani

All'emendamento 39.100, al comma 3, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le principali associazioni degli artisti interpreti ed esecutori, e dei produttori,».

39.100/9

Vita

All'emendamento 39.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di permettere al Fondo di Solidarietà della Società Italiana Autori ed editori l'erogazione delle presentazioni in essere in favore degli autori associati e del loro superstiti già percettori dei contributi solidaristici e degli assegni di professionalità, nonché di permettere il rinnovo delle polizze assicurative collettive per malattia o infortunio, la delibera commissariale n. 86 del 15 novembre 2011, il termine entro il quale il nuovo regolamento di gestione del Fondo sarà disposto dai ricostituiti organi sociali della SIAE è sospeso fino al 31 dicembre 2012».

39.100/10

Poli Bortone

All'emendamento 39.100, al comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012».

39.100/11

Caruso, Allegrini, Spadoni Urbani

All'emendamento 39.100, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sino a quando non sarà adottato il decreto di cui al comma 3, e comunque sino all'effettiva applicazione del nuovo regime di amministrazione dei diritti connessi, per tutti i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente deputato alla raccolta, gestione ed erogazione dei compensi ai sensi del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100, unitamente ad ogni altro compito e funzione ad esso attribuiti continua ad essere il "nuovo IMAIE"».

39.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 39, con il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *d)* decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta; *g)* fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

h) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Al fine di permettere al Fondo di solidarietà della Società italiana autori ed editori l'erogazione delle prestazioni in essere in favore degli autori associati e dei loro superstiti già percettori dei contributi solidaristici e degli assegni di professionalità, nonché di permettere il rinnovo delle polizze assicurative collettive per malattia o infortunio, le delibere commissariati n. 86 del 15 novembre 2011 e n. 003 del 13 gennaio 2012 sono sospese per un termine massimo di un anno dall'insediamento di una nuova assemblea di rappresentanza degli associati SIAE, termine entro il quale sarà disposto dai ricostituiti organi sociali il nuovo regolamento di gestione del Fondo».

Art. 91.

91.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

Art. 91-*bis*.

(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)

1. Al comma 1, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" aggiungere le parole: "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.